

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO ITTICO DEL 21 DICEMBRE 2018

Il giorno 21 dicembre 2018, alle ore 18:30 nella sala riunioni Kugy al piano terra della sede di Udine della Regione, in via Sabbadini, 31 si è riunito il Comitato ittico, convocato a norma dell'art. 13, comma 1, della LR 42/2017 con nota inviata via mail in data 6 dicembre 2018.

Risultano presenti n. 16 componenti, come evidenziato nella tabella riassuntiva sottostante.

Cognome e Nome	Rappresentanza/funzioni	Presente	assente
1. ZANNIER Stefano	Presidente	sì (esce alle ore 20.30)	
2. AGRIMI Lucio	Guardie giurate volontarie	sì	
3. COCCHI Monia	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie		sì
4. COSOLO Mauro	RAFVG - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio caccia e risorse ittiche	sì	
5. D'AIETTI Alessandro	Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente	sì	
6. FABRIS Giacomo	Pescatori sportivi	sì	
7. FAIN Ezio	Pescatori sportivi	sì	
8. FATTORI Umberto	RAFVG - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio biodiversità	sì	
9. FRESCHI Sara	RAFVG - Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche	sì	
10. GALLINA Gianalberto	Pescatori sportivi	Sì (Entra alle 19.12)	
11. IACUZZO Romero	Operatori ittici volontari	sì	
12. LIZZI Raffaele	Associazioni ambientaliste	sì	
13. LUGNAN Oscar	Pescatori professionali		sì
14. LUIS Daniele	Associazioni dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia	sì	
15. PICCOLI Dario	Comparto economico settore pesca	sì	
16. PIZZUL Elisabetta	Università Trieste	sì	
17. PROTTI Giovanni	Pescatori sportivi		sì
18. SALVADOR Pierantonio	Associazione Piscicoltori Italiani (API)		sì
19. TULLI Francesca	Università di Udine		sì
20. VANONE Paolo	Pescatori sportivi	sì	
21. VUAN Antonello	Pescatori sportivi	sì	

Presiede la seduta l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano ZANNIER, verbalizza il dott. Francesco Miniussi, Direttore generale dell'ETPI.

Sono presenti altresì il dott. Massimo Zanetti e la dott.ssa Anna Busolin dell'ETPI nonché il dott. Giuseppe-Adriano Moro, incaricato da ETPI di provvedere alla stesura delle Linee guida per la gestione ittica la cui discussione è all'Ordine del giorno della seduta.

Alle ore 18.34, il **Presidente**, constatata la sussistenza del numero legale dei componenti il Comitato, apre la riunione salutando i presenti e proponendo un cambio dell'Ordine del Giorno anticipando la discussione sulle Linee guida prima di quella sui campi gara. La modifica è proposta al fine di poter approfittare appieno della presenza del dott. Giuseppe Adriano Moro - che ha manifestato l'esigenza di assentarsi al massimo per le ore 20.15- e della dott.ssa Elisabetta Pizzul la quale; nonostante i problemi di salute, ha voluto presenziare alla riunione per portare il proprio contributo alla discussione concernente la Linee guida per la gestione ittica.

Il Comitato all'unanimità approva.

Punto 1.

Il **Presidente**, richiama i contenuti del verbale della seduta precedente chiedendo se vi siano osservazioni.

Il Sig. **Piccoli** chiede che possa essere inserita anche la sua richiesta di approfondimento in merito alle motivazioni del divieto di utilizzo dei bigattini come esca.

Il Presidente assente all'inserimento di tale intervento.

Non essendoci altre osservazioni, il verbale viene approvato con l'integrazione richiesta dal sig. Piccoli.

Punto 3.

Il dott. **Zanetti** illustra i contenuti delle Linee guida, già anticipate ai componenti il Comitato, precisando che le stesse rappresentano un documento transitorio, destinato a disciplinare solo alcuni aspetti della gestione ittica sino all'approvazione del Piano di gestione ittica, il cui contenuto sarà elaborato dopo una fase di raccolta di dati e di valutazioni, impossibili nel breve periodo. Per tale motivo l'iter di approvazione delle Linee guida è più snello e semplice e per tale motivo i loro contenuti sono improntati al rispetto del principio di precauzione. In particolare, le Linee guida si compongono di due parti: una concernente i criteri per le immissioni ittiche e una dedicata ai criteri per la suddivisione del territorio in bacini di gestione e in settori. Ciascuna delle due parti è disciplinata dalla legge regionale 42/2017, alla quale le Linee guida necessariamente si conformano e ne rappresentano l'applicazione.

Per quanto attiene alle immissioni, Zanetti riferisce che le Linee guida sono frutto di un percorso iniziato ancor prima dell'entrata in vigore della legge regionale 42/2017, ricordando che per definire i criteri per le immissioni ittiche era stato già elaborato un documento, successivamente rivisitato grazie all'istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, il cui lavoro non è mai terminato per il susseguirsi di modifiche del quadro normativo di riferimento, da ultimo con l'intervento della Sentenza n. 98/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme regionali che disciplinavano l'immissione a scopo di pesca sportiva di trota fario e trota iridea.

Pertanto le attuali Linee guida prendono in considerazione esclusivamente le specie autoctone e, in particolare, quelle per le quali sono in atto iniziative di ripopolamento o rilascio per la pesca sportiva (trota marmorata, temolo, anguilla).

Il Sig. **Agrimi** chiede se siano state fatte riflessioni sulla gestione delle acque di confine. Il dott. **Moro** sottolinea che nei bacini condivisi con le altre regioni noi siamo quasi sempre a monte oppure divisi da ostacoli che impediscono la risalita. L'Isonzo è una eccezione ed è stata la porta per l'ingresso di specie alloctone, quali il Siluro e il Naso comune.

Il Dott. **Zanetti** ricorda che il Piano di gestione ittica sarà sottoposto a VAS e che in tale procedura ci sarà uno spazio dedicato appositamente all'individuazione di interferenze del Piano stesso con altri atti di pianificazione, previo coinvolgimento delle autorità competenti. Le Linee guida non andranno a VAS e quindi l'approfondimento è rinviato al Piano di gestione ittica.

Il sig. **Agrimi** chiede delucidazioni sulla formulazione di cui all'allegato C punto 4. Il dott. Moro ne chiarisce il significato, evidenziando che tale criterio è stato introdotto per evitare il ripetersi degli errori del passato, quando sono stati effettuati ripopolamenti con individui giovani in acque idonee agli adulti o provocando sovrappopolamento dei giovani, con conseguente esito negativo del ripopolamento. Segue un breve dibattito dal quale emerge l'opportunità di una riformulazione del punto 4 per meglio esplicitarne il senso, pur risultando ampiamente condivise le finalità della previsione.

Ore 19.12 entra il sig. **Gallina**

Il sig. **Agrimi** chiede inoltre delucidazioni sul punto 10, lett. i), concernente l'individuazione dei settori. Intervengono il dott. **Moro** e la dott.ssa **Pizzul** illustrando l'importanza di avere il maggior dettaglio possibile nell'individuazione delle unità di gestione, in quanto consentono non solo di effettuare una gestione più razionale, ma anche di ottenere informazioni puntualmente riferibili ad un corso d'acqua o ad un contesto ambientale ben identificabile, a differenza di quanto avviene ora. Queste informazioni sono indispensabili per valutare l'efficacia delle attività di gestione realizzate sul singolo corso d'acqua o su tratti omogenei.

Il sig. **Agrimi** manifesta la sua preoccupazione per la possibilità di un moltiplicarsi dei settori e quindi dei regimi che disciplineranno la pesca in ciascuno di essi, rendendo complessa la comprensione delle modalità di annotazione delle uscite e delle catture da parte dei pescatori.

Il dott. **Moro** chiarisce che in un settore si può applicare un regime, ma che lo stesso regime può essere utilizzato in più settori.

La dott.ssa **Freschi** chiede se sia stata fatta una simulazione di applicazione dei criteri. Il dott. **Zanetti** riferisce che è stata effettuata una simulazione per quanto riguarda i bacini di gestione, ma non per quanto attiene i settori.

Il dott. **Moro** precisa che le Linee guida indicano i criteri che possono essere impiegati per individuare discontinuità tali da giustificare una suddivisione di un corso d'acqua in più settori e quindi rappresentano opportunità -e non vincoli- di suddivisione. Un sistema che pone vincoli troppo stringenti non è opportuno, in quanto potrebbe rivelarsi non funzionale.

L'Assessore interviene informando che l'indirizzo fornito a tutti gli estensori di piani è quello di non scendere a livello di dettaglio, ma di stabilire indirizzi, criteri, obiettivi. Altrimenti se un piano scende dal livello generale a quello di dettaglio, si rischia di non riuscire più a gestire le evidenze pratiche che via via possono manifestarsi.

La dott.ssa **Pizzul** si complimenta per il lavoro fatto. Finalmente viene fatta chiarezza e vi sono strumenti per definire meglio la gestione della fauna ittica. Per quanto attiene i settori, comprende la possibile difficoltà dei pescatori, ma ritiene che i pescatori siano chiamati ad adeguarsi in quanto le regole hanno importanza a fini gestionali. Si tratta di migliorare la formazione dei pescatori, anche perché quelli acquatici sono ecosistemi fragili che bisogna conoscere per tutelare, anche dal punto di vista del pescatore. I settori consentono di conoscere l'entità del prelievo, che è essenziale per la gestione.

Il dott. **Zanetti** precisa che l'atto con il quale saranno individuati i settori ed i bacini sarà sottoposto al Comitato ittico.

La dott.ssa **Pizzul**, in merito al punto 5 (Immissione a scopo di ripopolamento), chiede che venga espressamente indicato che l'atto deve essere motivato da una necessità effettiva. Se non necessario, il ripopolamento potrebbe avere esiti fortemente negativi.

Il dott. **Moro** indica che nell'allegato C sono indicati, tra i principi generali, anche i casi in cui non sono disponibili informazioni sulla popolazione ittica. Ci sono casi in cui, a causa di discontinuità importanti ed in assenza di ripopolamento a monte, a valle la popolazione non potrà mantenersi. Quindi anche senza attendere di avere dati sulla popolazione in quei contesti, che potrebbero arrivare dopo che la popolazione si è estinta, è opportuno a scopo precauzionale, intervenire con i ripopolamenti in misura ragionevole. Se si attendono i dati, si rischia di andare molto avanti con gli anni, in quanto raccogliere dati su tutta la regione richiede un arco temporale di qualche anno.

La dott.ssa **Pizzul** ribadisce che sarebbe opportuno indicare che i ripopolamenti sono operazioni da fare solo nei casi in cui vi siano evidenze che la popolazione selvatica interessata sia in sofferenza.

Viene condivisa l'opportunità di inserire tale principio non solo nell'allegato C, ma anche nel testo del documento.

A proposito dell'allegato D, che individua i laghi montani in cui è ammessa l'immissione per la pesca sportiva, esprime la sua preoccupazione in quanto non vi sono dati sulle popolazioni ittiche dei laghi. Vi è la presenza del salmerino alpino che potrebbe avere importanza strategica anche a fini turistici. Le immissioni effettuate in questi anni non si sa se hanno fatto molto bene a questi ecosistemi, che sono ecosistemi in cambiamento.

Il dott. **Zanetti** ricorda che la sentenza n. 98/2017 della Corte Costituzionale non solo cassa le norme regionali che autorizzavano le immissioni di fauna alloctona, ma si sofferma anche sulle immissioni di specie autoctone, ritenendole incompatibili con il quadro normativo esistente se effettuate in assenza di valutazioni sugli effetti da esse provocati sull'ambiente naturale.

Il dott. **Moro** spiega che nel rispetto del principio di precauzione, le densità di immissione sono state calcolate in modo prudenziale, considerando non tutta la superficie del lago, ma solo quella di una fascia di 16 metri attorno alle sponde. Questo evita immissioni molto consistenti e riduce di molto le quantità rispetto al passato. L'effetto di queste immissioni dovrà rientrare nelle valutazioni del Piano. Quindi, le Linee guida consentono di mantenere le immissioni in questi laghi, utili anche a fini turistici, ma riducendone l'entità. Questi ragionamenti sono limitati al lago di Raibl, in quanto il lago di Fusine, pur elencato nell'allegato D, ricade entro il perimetro di una ZSC e pertanto non può essere interessato da immissioni a scopo di pesca sportiva.

Il sig. **Fain** segnala un errore di digitazione tra le definizioni. Inoltre manifesta la sua preoccupazione in merito alla previsione di non poter liberare la fauna ittica oggetto di recupero a meno di 5 km a monte di un impianto ittiogenico (lett. b). Tali impianti sono infatti molto numerosi e si rischia di incontrare difficoltà nel fare queste immissioni. Segnala altresì che, in base ad alcuni studi passati e pubblicati nei Quaderni ETP, sono stati accertati casi di trasmissione di patologie dagli impianti, soprattutto da quelli destinati alla produzione di pesce a scopo alimentare, verso l'esterno più che viceversa.

Invita a fare una riflessione sul mantenimento dei 5 km come limite per le immissioni ed anche una sullo stato sanitario, perché potrebbe essere stato condizionato proprio dagli impianti dai quali si chiede di stare distanti.

Il dott. **Zanetti** spiega che il limite vale solo per gli impianti che sono certificati e non anche per quelli non classificati. In quest'ultimo caso il limite non vale. Il sig. **Fain** chiede che questo venga esplicitato nel testo delle Linee guida.

L'Assessore interviene valutando favorevolmente una chiarificazione del criterio.

Il dott. **Fattori** esprime apprezzamento per il documento che introduce questi criteri. Sottolinea l'importanza di definire le unità di gestione sulla base di criteri ecologici, in quanto consente di raccogliere dati che permettono eventuali correttivi nella gestione e apprezza l'introduzione del concetto di capacità portante dei corpi idrici e che quindi le immissioni possano essere valutate su base ecologica.

Il Sig. **Gallina** chiede alcune delucidazioni in merito all'allegato C, punto 6 (Immissioni a scopo di ripopolamento), che prevede una riduzione delle immissioni alla metà di quanto stabilito nei paragrafi successivi.

Il dott. **Moro** spiega che si tratta di una previsione a scopo precauzionale, correlata al rischio di sovrappopolamento nel caso in cui la mobilità del pesce sia impedita. In assenza di dati, si stabilisce un limite precauzionale.

Il Sig. **Gallina** si dichiara soddisfatto delle delucidazioni; chiede inoltre quale sia il riferimento per l'applicazione del divieto di immissioni a scopo di pesca sportiva laddove vi siano iniziative di ripopolamento. Il dott. **Moro** risponde che è il settore.

L'Assessore ribadisce quanto accennato in precedenza in merito all'indirizzo che deve essere rispettato nella predisposizione dei piani, i quali devono essere sufficientemente generali. Altrimenti, un piano di dettaglio non consente la sua applicazione agevole e alle volte ingessa la possibilità di adeguare gli strumenti di applicazione alle evoluzioni del contesto di intervento. Anticipa che a breve dovrà abbandonare l'incontro per presenziare ad un altro, pur lasciando proseguire la seduta sotto la guida del dott. Miniussi.

Il dott. **Lizzi**, in merito ai criteri per il rilascio di pesci oggetto di recupero, chiede se sia possibile tenere in maggior considerazione la possibilità di utilizzo, almeno parziale, del materiale ittico a scopo di ripopolamento in altre acque. Chiede se vi sia la possibilità di integrare le Linee guida con questa possibilità.

Il dott. **Moro** ribadisce che nei canali artificiali vivono anche specie interessanti. L'ideale sarebbe riuscire a distinguere la destinazione del pesce a seconda delle specie, ma da un punto di vista operativo questo non è sempre possibile.

La dott. sa **Pizzul** interviene, sostenendo che la fattibilità di questa previsione è dubbia, in quanto c'è il rischio che il pesce venga immesso in aree in cui non debba essere immesso. Inoltre richiederebbe la presenza di personale qualificato per il riconoscimento delle specie.

Il dott. **Zanetti** spiega che al momento queste operazioni sono già possibili, previo accertamento dello stato sanitario. È stato recentemente fatto per le trote fario, tolte dal torrente Rosandra e portate nel bacino dello Slizza a Tarvisio: è stato sufficiente, programmandolo con un congruo anticipo, effettuare un monitoraggio dello stato sanitario della popolazione del Rosandra prima di spostare le trote. Questo meccanismo è già presente nelle Linee guida. Evidenza però che gli spostamenti di pesce rappresentano uno dei principali vettori di diffusione delle specie esotiche invasive e quindi questi trasferimenti sono operazioni molto rischiose, che vanno scoraggiate.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi sul punto e rilevato che sono stati concordati alcuni correttivi al documento, chiede se vi siano posizioni contrarie all'espressione di un parere favorevole al documento, fatte salve le integrazioni. Il Comitato all'unanimità esprime parere favorevole.

L'Assessore **Zannier**, la dott.ssa **Pizzul** ed il dott. **Moro** lasciano la seduta alle ore 20.30.

Punto 2.

Il dott. **Miniussi** assume la presidenza della riunione. Verificata la permanenza del numero legale dei componenti il Comitato, illustra il punto 2 all'OdG, precisando che su questo punto esiste un obbligo di legge derivante dalla legge regionale 25/2018, art. 3, comma 18, del quale dà lettura.

Precisa che agli atti non risultano esistenti campi di gara fissi nel Collegio n. 5 Maniago Barcis; chiede ai componenti del Comitato se siano a conoscenza di campi di gara fissi in quel Collegio evidenziando che, in loro assenza, la norma risulta inapplicabile, atteso che la norma stessa non autorizza l'individuazione di nuovi campi di gara fissi.

Il sig. **Agrimi** sottolinea che la norma parla di campi di gara fissi già esistenti e che non è possibile esprimersi su qualcosa che non esiste.

Il dott. **Miniussi** invita tutti ad esprimersi sull'argomento, chiedendo se è condivisa l'inapplicabilità della norma in esame.

Il sig. **Piccoli** interviene, precisando che nella richiesta che ha fatto la FIPSAS sicuramente non si parla di campi di gara fissi. L'interesse della Federazione non è tanto quello di gestire un tratto per farci solo le gare, ma l'interesse è di poter riprendere a fare le gare. La norma è stata chiesta per dare sicurezza ed agevolare il percorso burocratico che sta dietro l'organizzazione delle gare. Qualificandosi come appartenente alla FIPSAS con ruolo attivo, spiega che su proposta della sede nazionale, la FIPSAS regionale aveva nel tempo promosso lo svolgimento di gare di un certo livello, anche internazionale. Poiché la burocrazia regionale è lenta, la FISAS, che è più veloce, lo scorso anno si è rivolta al Trentino. Questo per la federazione regionale è stato devastante.

Il sig. **Fain** rileva che l'impossibilità dello svolgimento delle gare sia imputabile al divieto di immissione di specie alloctone, più che altro.

Il sig. **Piccoli**, concordando, ritiene che, trovandoci in Italia, ci dovrebbe essere una maggiore uniformità di applicazione della normativa proprio sul tema delle specie alloctone. Anche il sig. **Vanone** osserva che è solo il Friuli Venezia Giulia che non semina trote alloctone.

Il dott. **Miniussi** interviene, sottolineando che il suo ruolo è quello di rispettare le norme e di farle rispettare. Se esiste un divieto, una Pubblica Amministrazione è tenuta al rispetto di quel divieto. Pertanto, come ha già avuto modo di affermare in altre riunioni, fintanto che esiste il divieto di cui all'attuale formulazione dell'art. 12 del DPR 357/1997, in Friuli Venezia Giulia non sarà possibile alcuna immissione in natura di specie alloctone.

Il sig. **Fain**, tornando alla discussione all'OdG, evidenzia che è un'esigenza generalizzata di tutte le organizzazioni di pescatori, quella di disporre di idonei campi gara per svolgere le loro attività.

Il sig. **Agrimi** evidenzia che la formulazione della norma della LR 25/2018 avrebbe potuto essere differente, sortendo effetti positivi sulla possibilità di individuare i campi di gara.

Il sig. **Fain** riprende il suo ragionamento, evidenziando che l'individuazione dei campi gara è prevista dalla legge regionale 42/2017; sottolinea quindi il proprio dispiacere nel constatare che si sia scritto un articolo inapplicabile. Se il problema fosse stato sottoposto al Comitato ittico, forse si sarebbe potuto cercare una soluzione, in modo più concertato e concreto. Propone che quanto avvenuto possa rappresentare il presupposto per un futuro dibattito e confronto su questo tema, esprimendo la sua personale posizione, che lo vede contrario all'istituzione di un campo di gare esclusivo.

Il sig. **Fabris** ritiene che, stante il problema delle immissioni, le gare non si possono fare. Di conseguenza ritiene che l'istanza della FIPSAS possa essere gestita con tempi più comodi, coinvolgendo anche FEREPES e ORPES e altre organizzazioni.

Il dott. **Miniussi**, constatato che non vi sono posizioni contrarie a ritenere inapplicabile la norma, sulla quale viene chiesto il parere, evidenzia che il legislatore ha espresso una volontà e, quindi, ritiene doveroso fare il possibile per rispondere a questa volontà. Pertanto, propone di attivare subito la procedura di cui all'art. 50, comma 7 e seguenti, della Legge regionale 42/2017, che consentono l'individuazione di nuovi campi gara fissi. Tali disposizioni prevedono che siano individuati tre campi gara, compresi quelli già individuati nell'ultimo quinquennio - evidenziando che gli stessi sono posizionati nel Collegio 10 (fiume Pieli) e nel collegio 12 (Canali Ledra Santa Maria e Ledra principale) - nonché altri due, che si propone di individuare ex novo, stimolando un confronto su questo tema anche attraverso incontri informali, per i quali rende da subito la propria disponibilità.

Il sig. **Fain** evidenzia che il limite delle disposizioni di cui all'art. 50 della LR 42/2017 è la previsione di individuare i campi di gare fissi esclusivamente nei canali artificiali, il che soddisfa solo alcune esigenze. Il sig. **Fabris** evidenzia che le gare nei canali artificiali sono molto diverse da quelle che si fanno nel Cellina e nel Cimoliana.

Il dott. **Miniussi** evidenzia che è comunque importante rendere possibile l'applicazione della norma.

Segue un breve dibattito sulla idoneità dei canali artificiali alle gare, in particolare quelli del Collegio 5 (Canale Maraldi, vascone di Sequals,...), in quanto in passato sono stati tutti abbandonati.

Il sig. **Agrimi** evidenzia che nel Pieli è inopportuno fare gare di pesca, viste le presenze ittiche.

Il dott. **Miniussi** precisa che, in casi simili, il Comitato potrebbe esprimersi per non rendere utilizzabile tale campo gara.

Il sig. **Fabris** evidenzia che questa discussione dovrebbe vedere la partecipazione della FIPSAS. Il sig. **Gallina** chiede se risulti che il sig. **Piccoli** sia anche il vicepresidente della FIPSAS di Pordenone; lo stesso conferma tale circostanza.

Il dott. **Miniussi** propone nuovamente un incontro, ristretto ai soggetti interessati a questo argomento, anche alla luce del fatto che non vi sono novità recenti sulla modifica dell'art. 12 del DPR 357/1997 e che le previsioni di

cui all'art. 50 della legge regionale 42/2017 parlano di esperienza temporanea di concessione alle associazioni dei campi gara. Prospetta quindi la possibilità che si delineino due soluzioni, sulle quali poi anche l'Assessore dovrà indicare il proprio indirizzo. Una di breve/medio periodo, per dare applicazione alla norma della LR 25/2018 e l'altra di medio lungo periodo, per individuare la formulazione delle previsioni ritenute più corrette.

Il dott. **Miniussi**, si ripromette di sentire, dopo le festività natalizie, gli interessati per un confronto sul tema.

Punto 4.

Passa quindi alla discussione sul quarto punto all'Ordine del Giorno, ovvero il Regolamento sui laghetti di pesca sportiva. Precisa che il Regolamento è la riproposizione del precedente regolamento, adattato alle previsioni di cui alla legge regionale 42/2017.

La dott.ssa **Freschi** chiede cosa si intenda per impianti di piscicoltura e di concessione di acqua sorgive, in quanto le concessioni a scopo piscicoltura sono di competenza della Regione, Direzione ambiente.

Il dott. **Zanetti** risponde che la competenza della Regione riguarda le derivazioni superficiali o i pozzi, ma dagli approfondimenti svolti in passato era emersa la necessità di individuare chi rilasciasse le concessioni per le acque da falda emergente. Già con la LR 19/1971 era stato individuato l'ETP. Relativamente agli impianti di piscicoltura evidenzia che la normativa sanitaria stabilisce che i laghetti di pesca debbano ottenere il codice aziendale, al pari degli impianti di allevamento ai quali sono equiparati.

La dott.ssa **Freschi** chiede che venga allora precisato, nel testo, che si discute di casi in cui la falda emerge direttamente all'interno dell'impianto, ovvero del laghetto.

Il dott. **Zanetti** evidenzia che la formulazione è quella della legge regionale 42/2017, la quale era già stata sottoposta a diramazione prima della sua approvazione.

Il sig. **Agrimi** chiede delucidazioni sulle modalità del calcolo del canone dovuto per le concessioni, che vengono fornite dal dott. Zanetti.

Il dott. **Miniussi**, constata l'unanimità nell'espressione del parere favorevole, salve le integrazioni e precisazioni richieste della dott.ssa **Freschi**.

Punto 5.

Relativamente al decreto di individuazione dei canoni per le concessioni, strettamente correlato al regolamento di cui al precedente punto dell'OdG, Il dott. **Miniussi** conferma che non sono intervenute modifiche rispetto al precedente decreto, che disciplinava la materia prima della riforma introdotta dalla LR 42/2017.

Registra pertanto il parere favorevole sul documento, espresso all'unanimità dei presenti.

La seduta si chiude alle 21.10

IL PRESIDENTE
Assessore regionale
Stefano ZANNIER



IL VERBALIZZANTE
Direttore generale dell'ETPI
Francesco MINIUSI

